

Allegato 1

Gli esempi che seguono sono volti a illustrare le modalità di applicazione dei criteri specifici previsti per il settore agricolo.

Esempio 1 – Azienda agricola con soli OTI e aderenti alla previdenza complementare

Azienda con 62 OTI a tempo pieno in forza per l'intero anno civile 2025; tra essi, 15 hanno destinato il TFR maturando a una forma pensionistica complementare ai sensi del D.Lgs. n. 252/2005.

- $62 \times 26 \times 12 = 19.344$ giornate
- $19.344 \div 312 = 62$ addetti

L'azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell'obbligo di versamento al Fondo di tesoreria a decorrere dal periodo di paga gennaio 2026. L'obbligo contributivo riguarda i soli 47 OTI che non hanno optato per la previdenza complementare; i 15 aderenti concorrono integralmente al computo, pur non dando luogo a versamento al Fondo.

Esempio 2 – Azienda agricola mista OTI/OTD con rapporti di durata differenziata

Azienda con la seguente composizione nel 2025:

- 56 OTI a tempo pieno per l'intero anno $\rightarrow 56 \times 26 \times 12 = 17.472$ giornate;
- 8 OTD con rapporto di durata complessiva pari o superiore a tre mesi, per 1.560 giornate effettive nei limiti del tetto mensile;
- 3 OTD con rapporto di durata complessiva inferiore a tre mesi, per 180 giornate effettive: integralmente computabili al pari degli altri OTD, benché esenti dall'obbligo di versamento al fondo ai sensi della circolare n. 105/2007;
- 2 lavoratori somministrati: esclusi dal computo presso l'utilizzatore ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 81/2015.
- Sommatoria giornate computabili: $17.472 + 1.560 + 180 = 19.212$
- $19.212 \div 312 = 61,58 \rightarrow 61$ addetti

L'azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell'obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L'obbligo contributivo è circoscritto agli OTI e agli OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi; i 3 OTD infratrimestrali, pur concorrendo al computo, restano esenti dal versamento al fondo.

Esempio 3 – Cooperativa ex L. 240/1984 con doppia esposizione, iscritti ENPAIA e sostituzione di lavoratrice assente

Cooperativa di trasformazione di prodotti agricoli iscritta con CSC 1.01.06, con la seguente composizione nel 2025:

- 55 OTI a tempo pieno per l'intero anno, denunciati sia nella matricola DM (CSC 1.01.06) sia nella CIDA Posagri → $55 \times 26 \times 12 = 17.160$ giornate, computate una sola volta sul codice fiscale della cooperativa;
- 4 apprendisti per l'intero anno, anch'essi esposti in entrambi i flussi → $4 \times 26 \times 12 = 1.248$ giornate, computate una sola volta;
- 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi, denunciati esclusivamente in Posagri, per 1.300 giornate effettive;
- 5 OTD con rapporto inferiore a tre mesi, per 240 giornate effettive: integralmente computabili;
- 2 impiegati amministrativi iscritti all'ENPAIA per l'intero anno → $2 \times 26 \times 12 = 624$ giornate: integralmente computabili, pur essendo il loro TFR accantonato presso l'Ente e non presso il Fondo di tesoreria;
- 1 OTI in congedo di maternità per 5 mesi, sostituita con contratto a termine da altra lavoratrice per il medesimo periodo: in applicazione della regola generale, si computa la sola lavoratrice sostituita per il periodo di sostituzione, mentre la lavoratrice assente è esclusa dal computo per evitare il doppio conteggio.

I 55 OTI e i 4 apprendisti sono computati una sola volta sulla base del dato DM.

- Sommatoria giornate computabili: $17.160 + 1.248 + 1.300 + 240 + 624 = 20.572$
- $20.572 \div 312 = 65,94 \rightarrow 65$ addetti

La cooperativa supera la soglia di 60 addetti e rientra nell'obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L'obbligo contributivo riguarda i 55 OTI, i 4 apprendisti e i 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 5 OTD infratrimestrali e i 2 impiegati iscritti all'ENPAIA, il cui TFR è disciplinato dal regime dell'Ente.

Esempio 4 – Azienda agricola con elevata stagionalità e presenza di OTDO

Azienda ortofrutticola con la seguente composizione nel 2025:

- 45 OTI a tempo pieno per l'intero anno → $45 \times 26 \times 12 = 14.040$ giornate;
- 6 apprendisti in forza per tutto il 2025 → $6 \times 26 \times 12 = 1.872$ giornate;
- 30 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi, per 2.600 giornate effettive;

- 4 OTD con rapporto inferiore a tre mesi, per 200 giornate effettive: integralmente computabili;
- 8 lavoratori stagionali del settore agroalimentare di campagna, per 620 giornate effettive: integralmente computabili, pur essendo esenti dall'obbligo di versamento al Fondo ai sensi della circolare n. 105/2007;
- 20 OTD **assunti ex art. 21, c. 8, lett. a), CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025 per una fase lavorativa** per la quale non è prestabilito il termine in quanto connesso al verificarsi di un evento. Data di assunzione: 1° gennaio 2026 - conclusione effettiva della fase: 30 giugno 2026 (Il TFR è liquidato direttamente dal datore di lavoro al lavoratore alla cessazione del rapporto. Le scadenze di versamento - 16 settembre 2026 (I trimestre) e 16 dicembre 2026 (II trimestre) - cadono entrambe in epoca successiva alla cessazione e alla liquidazione del TFR). Giornate di effettivo lavoro per ciascun lavoratore: 20 giornate al mese × 6 mesi = 120 giornate ciascuno, **per 2.400 giornate effettive**. Si tratta di giornate integralmente computabili, pur essendo esenti, come al punto precedente, dall'obbligo di versamento al Fondo;
- 10 lavoratori somministrati utilizzati da maggio a luglio: esclusi dal computo presso l'utilizzatore;
- 12 OTDO con prestazioni complessive di 380 giornate nel periodo di raccolta: esclusi dal computo per la specialità della disciplina contributiva e la natura strutturalmente occasionale del rapporto.
- Sommatoria giornate computabili: $14.040 + 1.872 + 2.600 + 200 + 620 + 2.400 = 21.732$
- $21.732 \div 312 = 69,65 \rightarrow 69$ addetti

L'azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell'obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L'obbligo contributivo riguarda OTI, apprendisti e OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 4 OTD infratrimestrali, gli 8 stagionali agroalimentari e i 20 OTD assunti ex art. 21, c. 8, lett. a), CCNL operai agricoli e florovivaisti 2022-2025 per una fase lavorativa per la quale non è prestabilito il termine. Restano invece esclusi sia dal computo che dal versamento i 12 lavoratori OTDO.

Esempio 5 – Azienda agricola con OTD raccolta e TFR periodico ex CPL

Azienda vitivinicola toscana con la seguente composizione nel 2025:

- 40 OTI a tempo pieno per l'intero anno $\rightarrow 40 \times 26 \times 12 = 12.480$ giornate;
- 20 OTD con rapporto pari o superiore a tre mesi e TFR ordinario, per 5.200 giornate effettive;
- 30 OTD addetti alle operazioni di raccolta, con TFR conglobato nel salario orario ex CPL della provincia di Livorno, per 2.400 giornate effettive: integralmente

computabili, pur essendo esenti dall'obbligo di versamento al Fondo in quanto il TFR è assolto in forma periodica ai sensi dell'Allegato n. 14 del CCNL operai agricoli e florovivaisti e del relativo CPL provinciale.

- Sommatoria giornate computabili: $12.480 + 5.200 + 2.400 = 20.080$
- $20.080 \div 312 = 64,36 \rightarrow 64$ addetti

L'azienda supera la soglia di 60 addetti e rientra nell'obbligo di versamento dal 1° gennaio 2026. L'obbligo contributivo riguarda gli OTI e i 20 OTD con rapporto ordinario. Restano esenti dal versamento, pur concorrendo al computo, i 30 OTD addetti alle operazioni di raccolta, per i quali la quota di TFR è già assolta in forma periodica mediante conglobamento nel salario orario.